

## Il Caso: Conto Corrente e prescrizione della domanda restitutoria

Inviato da Federico Lippi  
giovedì 07 febbraio 2008  
Ultimo aggiornamento domenica 02 agosto 2009

Conto Corrente con apertura di credito e prescrizione della domanda restitutoria in ordine all'anatocismo

Un nostro associato, dopo aver chiuso volontariamente ed in via definitiva due conti con apertura di credito, ciascuno con due Banche diverse, si è trovato ad affrontare chiaramente due cause diverse, pur avendo lo stesso G.I. e lo stesso CTU.

In entrambe le cause, il G.I. ha posto al CTU i medesimi quesiti e, per la prima, per la quale in veste di CTP di parte avevo posto la stessa problematica, il G.I. ha risposto pretendendo tassativamente che il CTU si attenesse pedissequamente ai quesiti posti.

Nella seconda causa invece si era addivenuti da parte della Banca ad un tentativo di conciliazione non andato poi a buon fine (si offriva 1/3 della somma che il cliente avrebbe dovuto recuperare), e sono stato quindi incaricato dall'associato di declinare la proposta.

Ho quindi dovuto comunicare al CTU la decisione del Cliente e rientrare nella veste di CTP del nostro Associato, rinviandogli il documento il cui testo qui di seguito riporto in quanto espone una problematica spesso ricorrente e determinata da distorsive interpretazioni delle norme in materia di rapporti con le Banche.

Egregio CTU,

con la presente le comunico che il nostro Associato, considerata la arrogante quanto minacciosa risposta della Banca X, ha stabilito che, come il Settore del Credito "non regala niente a nessuno", sarebbe del tutto inammissibile che un Cliente debba invece regalare qualcosa al Settore del Credito, per cui ha deciso di proseguire nella lite.

A questo punto rientro io nella mia veste di CTP, con tutte le mie precisazioni al riguardo ai quesiti posti dal G.I. ed a fronte delle quali pretendo una risposta esplicitamente scritta dal GI per la garanzia del buon esito delle operazioni contabili peritali.

Aggiungo inoltre che, qualora il CTP della banca dovesse "per gioco delle parti" contestare quanto richiedo, sarà Sua cura comunque

accantonare le sue contestazioni, e procedere ad ottenere le richieste risposte che questa volta non potranno essere semplicemente risolte con una affermazione impositiva generica, ma dovranno avere una risposta precisa punto per punto.

---

Nelle premesse ai quesiti posti al Consulente con il Verbale di udienza in data 1.1.2007, il GI afferma:

&ldquo;tenuto conto:

- che il termine a quo da cui effettuare i propri accertamenti, avendo la banca eccepito la prescrizione in relazione alla domanda restitutoria formulata dall&rsquo;attore, è quello del 1.1.1996 (decennio a ritroso dalla citazione), [...]&rdquo;

Al riguardo, si precisa che, come insegna anche il Prof. A. Torrente, il presupposto della prescrizione estintiva è l&rsquo;inerzia del titolare del diritto soggettivo, che nel caso è l&rsquo;attore, e non si può ipotizzare inerzia quando il diritto non può esser fatto valere.

Pertanto la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto esercitarsi, ed il diritto deriva da negozio a condizione o a termine, per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata o il termine è scaduto, il negozio quindi si conclude nella fattispecie, con la condizione che siano stati restituiti i crediti pretesi, ovvero con l&rsquo;ultima prestazione (art. 2957 c.c.) intervenuta in data 1.1.2002.

La prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. sarebbe scaduta il 1.1. 2012; ma poichè in data 1.1. 2006 l&rsquo;attore, ha azionato il proprio diritto facendo causa alla Banca, il periodo di prescrizione decennale si è interrotto ai sensi dell&rsquo;art. 2941 c.c.

Considerato quanto sopra,

A)  
si richiede:

che il GI, in nome della Sua Autonomia e della sua Discrezionalità istituzionali, confermi specificatamente che, giacchè la Banca ha sostenuto detta ipotesi di &ldquo;prescrizione a ritroso&rdquo;, Egli intende derogare dai citati articoli del Codice Civile e precisamente dagli artt. 2957, 2946, e 2941 c.c. e che si estranea dalla sentenza n. 21095 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 4.11.2004

---

Per quanto riguarda il riferimento alla Commissione di Massimo Scoperto, si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 870 del 18.1. 2006, ha definitivamente dichiarato abusiva detta Commissione di Massimo Scoperto, che rappresenta un modo surrettizio di aumentare il tasso debitore pattuito in contratto, violando gli obblighi sulla trasparenza delle condizioni contrattuali di cui agli artt. 118 e 119 del Titolo VI, capo I, del D. Lgs 1.9.1993 n. 385, modificato ed aggiornato dal D. Lgs n. 342/99

---

Il quesito formula:

&ldquo;1. proceda (il CTU) a ricalcolare il saldo del conto corrente di causa

- applicando per la c.m.s. il saggio previsto dall&rsquo;articolo 117 c. 7° lett b) TUB, con riferimento non alla data di conclusione del contratto, ma al termine iniziale della indagine.&rdquo;

Nel restare ferma la richiesta di cui al punto A), corre obbligo precisare che la lettera b) del 7° comma dell&rsquo;articolo 117 impone esclusivamente che si applichino &ldquo; gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto&rdquo;, per cui, poichè risultano applicati per la commissione in questione solo lo 0,125% dal 1.1. 96 e dello 0,250% dal 1.1.99, eventualmente potrebbero essere applicati questi e solo questi in occasione esclusivamente dell&rsquo;integrale utilizzo del credito messo a disposizione dell&rsquo;attore ( cfr. &ldquo;la funzione della Banca nella pratica Italiana&rdquo; del Prof. Giovanni Goisis), ma poichè è stata emessa la citata Sentenza Cass. 870/2006, detta commissione non è dovuta.

E prosegue:

&ldquo;[...]

- applicando sui saldi passivi la capitalizzazione annuale degli interessi a debito e degli importi addebitati a titolo di c.m.s., ovvero, alternativamente, senza capitalizzazione alcuna, sino al 1.7.00 (data di adeguamento della banca alla delibera C:I:C:R del 9.2.2000, cfr doc. prodotto dalla conveniente.

- Procedendo da quella data, fermi i precedenti criteri, alla capitalizzazione periodica anche degli interessi passivi secondo la periodicità stabilita dalla Banca anche per quelli attivi.&rdquo;

Al riguardo si deve dire che non sappiamo quale documento definito Delibera C.I.C.R. 9.2.2000 abbia depositato la convenuta, ma certamente non è la delibera CICR 9.2.2000, oppure, se è questa, non è stata ben consultata.

Infatti il C.I.C.R., Comitato Interministeriale sul Credito e risparmio, non si permetterebbe mai di derogare da leggi imperative dello Stato e, per la precisione, dall'art. 1283 c.c. e prova ne è che l'art. 2 di detta delibera, riguardante tutte le operazioni inerenti un Conto Corrente recita:

&ldquo; 1° comma.- Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e la periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità&rdquo;

La prima parte del comma di fatto impone che sia gli interessi creditori che quelli debitori siano sottoposti al medesimo trattamento, ma si limita a rinviare ai patti negoziali, patti che, ancor oggi, sui moduli contrattuali prestampati da moltissime Banche è rimasto invariato, indicando periodicità di tre mesi per gli interessi debitori e annuale per quelli creditori.

Inoltre, considerato il macroscopico divario tra i due tipi di tassi, che si ipotizzi che anche gli interessi creditori vengano eventualmente capitalizzati con una qualsivoglia periodicità, riteniamo debba ritenersi più un atto di fede virtuale

che un fatto dimostrabile, in quanto questi sono abitualmente fagocitati dalle spese di tenuta conto, ovvero vagamente riscontrabili solo a fronte di Depositi attivi da capogiro: ciò è stato anche rilevato dalla sentenza n55/2007 del giudice di Pace di Agnone.

La seconda parte del comma impone che a produrre interessi sia il &ldquo;saldo periodico&rdquo;, che finanziariamente è rappresentato esclusivamente dal saldo di capitale.

Ma come si vede, in detto comma non è menzionata alcuna deroga dall&rsquo;art. 1283 c.c, nè tanto meno viene autorizzato anatocismo alcuno e/o periodico, neppure annuale.

&ldquo;2° comma.- nell&rsquo;ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori&rdquo;.

Nel riconfermare quanto asserito nel precedente comma, ancora una volta il CICR non si permette di derogare dall&rsquo;art. 1283 c.c, né tanto meno autorizza anatocismo alcuno e/o periodico, neppure annuale.

Entrambi i commi impongono alle banche di calcolare pure gli interessi in periodi prefissati contrattualmente allo stesso modo, ma di tenerli accantonati di periodo in periodo, senza capitalizzarli, ma per poterli compensare di periodo in periodo ai sensi degli artt. 1193 e 1194 c.c.

E non per nulla la Banca d&rsquo;Italia ha sempre sostenuto detto assunto fin dal 2&rsquo;&rsquo;1 a domanda di un Giudice del Tribunale di Roma e riproposto in via generale in una circolare nel 2004.

&ldquo;3° comma.- Il saldo risultante a seguito di chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita capitalizzazione periodica.&rdquo;

Questo comma è l&rsquo;unico in cui il CICR autorizza, se previsto in contratto, una forma di anatocismo, vale a dire che la sommatoria degli interessi che non sia stato possibile compensare ai sensi degli artt. 1193 e 1194 c.c durante il rapporto a solo a chiusura

definitiva del conto, sia essa volontaria o forzata, può produrre a sua volta interessi, ma questi a loro volta non possono essere capitalizzati, ovvero quella sommatoria diventa capitale, se previsto in contratto, producendo interessi che non possono capitalizzarsi mai.

Ma nel caso specifico l'argomento non ci riguarda perchè il conto è stato chiuso in via definitiva volontariamente.

Ed allora, considerato quanto sopra,

B) si richiede :

che il G.I. in nome della Sua Autorità e della Sua Discrezionalità, visto che la Banca sostiene una tesi contraddetta dalle norme vigenti, confermi specificamente che Egli intende derogare dagli artt. 1283, 1193, 1194, cc a dai dettami letterali della Delibera CICR del 9.2.2000.

Per quanto riguarda il punto 2 del quesito, si richiede, considerato che il rapporto è stato chiuso volontariamente in via definitiva in data 1.1. 2002, che il GI voglia autorizzare fin d'ora l'aggiornamento del debito della Banca (operazione passiva) nei confronti dell'attore con la maggiorazione di interessi calcolati nella misura convenzionale del "tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti"; la chiusura volontaria definitiva del conto ed a partire dalla stessa, non solo fino alla data del 1.1. 2006, ma fino alla data futura del pagamento del rimborso.

Si prega il CTU di voler cortesemente proporre, indipendentemente dalla scelte del CTP della Banca, al giudice istruttore, il presente scritto, sottolineando fin d'ora che i richiesti chiarimenti non sono dettati da mancanza di rispetto nei confronti dalla istituzione, ma chiesti per la personale tranquillità professionale che le operazioni peritali, anche se non in linea on le norme, siano svolte in sintonia con le scelte operate dal GI, basate sulla ricerca della giustizia.